



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-362/19 P, 4 Marzo 2021, ECLI:EU:C:2021:169	Commissione c. Fútbol Club Barcelona	Quinta	Principale	ES	Ultima istanza	SI	/	Buona amministrazione - Legittimo affidamento - Certezza del diritto	Aiuto concesso ad alcuni club calcistici professionistici - Nozione di "vantaggio" - Regime di aiuti - Aliquota ridotta d'imposta - Enti senza scopo di lucro - Deduzione fiscale meno vantaggiosa - Rilevanza - Impugnazione incidentale
<b>Classificazione</b>									
Diritto secondario - Aiuti di Stato									
<b>Questioni pregiudiziali</b>									
—									
<b>Dispositivo</b>									
1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 26 febbraio 2019, Fútbol Club Barcelona/Commissione (T-865/16, EU:T:2019:113), è annullata nella parte in cui accoglie il secondo motivo sollevato in primo grado e annulla la decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici. 2) Il ricorso proposto nella causa T-865/16 dal Fútbol Club Barcelona, diretto all'annullamento della decisione 2016/2391, è respinto. 3) Il Fútbol Club Barcelona sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. 4) La Commissione europea sopporta le proprie spese sostenute nell'ambito della presente impugnazione. 5) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese									
<b>Nota redazionale</b>									
La sentenza Barcelona si colloca nell'ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla configurabilità di un aiuto di Stato illegittimo secondo la disciplina eurounitaria. Il presente contributo, dopo una breve disamina della vicenda giudiziaria affrontata in primo grado, si sofferma sugli aspetti che hanno interessato i giudici di Lussemburgo. La sentenza esamina i concetti di "regime di aiuti" e di "aiuti individuali" alla luce dell'art. 107 par. 1 TFUE soffermandosi, per ciò che è di specifico interesse in questa sede, prevalentemente sul primo. Tale affermazione consente di cogliere l'importanza della valutazione <i>ex ante</i> (delle misure fiscali rientranti nella suddetta categoria) che gli stessi giudici approvano, ponendosi in linea di continuità con altra giurisprudenza eurounitaria pronunciata in passato sul tema. Infatti, solo questo tipo di verifica parrebbe conforme con i fondamentali principi di matrice europea della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Inoltre, la pronuncia si sofferma anche sulla problematica questione dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte della Commissione. Privilegiando un approccio deformatizzante, la Corte compie un ulteriore passo in avanti, ma non definitivo, in un percorso già iniziato da altri dicta dei giudici comunitari fornendo interessanti spunti di riflessione sotto il profilo evolutivo anche in ambito nazionale. L'art. 107 par. 1 TFUE deve essere interpretato nel senso che la nozione di aiuto di Stato illegittimo, in quanto lesivo del valore della libera concorrenza nel mercato interno dell'Unione Europea, deve essere ricondotta al concetto di "regime di aiuti", che presenta i connotati della generalità e dell'astrattezza. Nel caso di specie, le disposizioni fiscali che prevedono un'aliquota d'imposta minore per gli enti senza scopo di lucro possono per ciò solo avvantaggiare i club di calcio (definiti, appunto, in modo astratto e generale) senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione di tale regime. Questa valutazione deve essere svolta <i>ex ante</i> , anche alla luce di un accertamento probatorio che tenga conto di quella tendenza "deformatizzante" che sta caratterizzando i più recenti orientamenti giurisprudenziali eurounitari. Da ciò si ricava che la concessione di aiuti individuali ai club è solo la conseguenza dell'applicazione automatica del suddetto regime di aiuti.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI									